

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI DICOMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART.1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONE DELLA LEGGE N.122/2012

Decreto n. 1943 del 28 Dicembre 2021

**PROROGA DEL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI UN DIRIGENTE
TECNICO ASSUNTO PRESSO LA STRUTTURA DEL COMMISSARIO DELEGATO
PER LA RICOSTRUZIONE**

Visti:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, recante "Interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012", convertito, con modificazioni, con L. 1 agosto 2012, n. 122, pubblicata sulla G.U. n. 180 del 3 agosto 2012, e visti in particolare:
 - l'articolo 1, comma 2, il quale dispone che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operano in qualità di Commissari Delegati;
 - l'articolo 1, comma 5, e successive modifiche ed integrazioni, che autorizza i tre Presidenti delle Regioni interessate dal sisma a "... avvalersi per gli interventi dei sindaci e dei presidenti delle province interessati dal sisma, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi" e, al tal fine, a "... costituire apposita struttura commissariale, composta di personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in

posizione di comando o distacco, nel limite di quindici unità, i cui oneri sono posti a carico delle risorse assegnate nell'ambito della ripartizione del Fondo, di cui all'art. 2”;

- l'articolo 2, che istituisce un Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012;

Visti inoltre:

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 febbraio 2014 di attuazione dell'art. 2 del decreto-legge n. 74 del 6 giugno 2012;
- il decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015”, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71;
- l'art. 15 comma 6 del D.L. 30/12/2019 n. 162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza relativo agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 al 31/12/2021;
- l'art. 57 comma 12 del Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104 recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

Preso atto che il giorno 28 febbraio 2020 si è insediato in qualità di Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini che ricopre pertanto, in continuità con l'incarico precedente, a far data dal 29 dicembre 2014, anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

Richiamate le proprie ordinanze:

- n. 31 del 30 agosto 2012 “Disposizioni generali per il funzionamento della struttura commissariale prevista dall'art. 1, comma 5 del D.L. 74/2012, come modificato e convertito in legge e dall'art. 3-bis del D.L. 95/2012, inserito dalla legge di conversione n.135/2012”;
- n. 62 del 29 maggio 2013 “Integrazioni all'ordinanza n. 31 del 30 agosto 2012 “Disposizioni generali per il funzionamento della struttura commissariale prevista dall'art. 1, comma 5 del D.L. 74/2012, come modificato e convertito in legge e dall'art. 3-

bis del D.L. 95/2012, inserito dalla legge di conversione n. 135/2012”;

- n.142 del 22 novembre 2013 “Parziali rettifiche ed integrazioni alle ordinanze commissariali n. 31 del 30 agosto 2012 e 62 del 29 maggio 2013 “Disposizioni generali per il funzionamento della struttura commissariale prevista dall’art. 1, comma 5 del D.L. 74/2012, come modificato e convertito in legge e dall’art. 3-bis del D.L. 95/2012, inserito dalla legge di conversione n. 135/2012”;
- n. 31 del 12/11/2020 con la qual è stato modificato, tra l’altro l’art. 5, c. 2 lett. C) relativamente all’attivazione di contratti a termine di dirigente, che recita nel testo corrente:
 - 4) *per la sola dirigenza, attivazione di contratti di lavoro a tempo determinato secondo quanto previsto dall’art. 19 comma 6 del D.lgs. n. 165/2001, con obbligo della preventiva pubblicizzazione; per motivi di urgenza, o per periodi di incarico limitati, si può prescindere dalla preventiva pubblicizzazione generalizzata, utilizzando, come per il restante personale, le graduatorie di profilo dirigenziale richiesto vigenti presso la Regione Emilia-Romagna e gli enti locali interessati dagli eventi sismici del maggio 2012;*

Rilevato che con la conversione del Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104, avvenuta con legge 13 ottobre 2020, n.126, e la definitiva approvazione dell’art. 57 comma 12 è stata autorizzata la possibilità per lo scrivente Commissario di avvalersi del personale straordinario anche per l’annualità 2021, rifinanziandone le spese;

Richiamate:

- la delibera di Giunta Regionale n.1039 del 26/06/2021 che approva la convenzione poi sottoscritta in data 26/08/2021 “Convenzione operativa per la definizione dei rapporti di collaborazione tra la struttura di supporto del presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di commissario delegato per la ricostruzione e le strutture organizzative della Regione Emilia-Romagna”, ed in particolare l’art. 6 relativo ad attività di amministrazione e gestione di personale;
- la propria ordinanza n. 21 del 26/08/2021 avente per oggetto “Approvazione della convenzione operativa per la definizione dei rapporti di collaborazione tra il commissario delegato per la ricostruzione e le strutture organizzative della Regione Emilia-Romagna”;

Premesso che:

- con proprio decreto n. 2141 del 26 novembre 2020 è stata avviata una procedura finalizzata all’assunzione a tempo determinato presso l’organico del Commissario delegato ai sensi dell’art. 1 del D.L. 74/2012, di una figura dirigenziale per la

copertura della posizione dirigenziale "Specialista in rigenerazione urbana", dalla data di sottoscrizione del contratto fino al 31 dicembre 2021, termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 ai sensi del D.L. 30/12/2019 n. 162, convertito in legge con la L. 28/02/2020 n. 8, all'art.15 comma 6;

- con successivo proprio decreto n. 168 dell'8 febbraio 2021, nel dare atto della conclusione della procedura espletata ai sensi del sopracitato decreto, è stata disposta l'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato presso il Commissario delegato art. 1 D.L. 74/2012, nella qualifica dirigenziale, dell'architetto Davide Tumiati, candidato risultato vincitore della selezione sopra citata, fino al 31/12/2021, termine della gestione emergenziale così come definito da normativa statale;

Visto il disegno di legge "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024", iscritto al Senato della Repubblica con numero D.D.L. n. 2448/2021, all'art. 149, comma 3, che dispone che lo stato d'emergenza che autorizza la gestione commissariale e le relative spese di personale, anche in convenzione, sia prorogato al 31/12/2022;

Vista inoltre la propria ordinanza n. 27/2021 "Programmazione per l'assunzione di personale straordinario per l'anno 2022. Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126, art. 570";

Richiamate le motivazioni che avevano determinato l'assunzione del dirigente citato, di cui al decreto commissariale sopra richiamato, e rilevata la necessità di garantire continuità al fine della conclusione delle attività di ricostruzione conseguenti agli eventi sismici del 20-29 maggio 2012, prorogando il contratto di lavoro a tempo determinato nella qualifica dirigenziale dell'architetto Davide Tumiati, sino al 31/12/2022;

Evidenziato che la copertura finanziaria per l'anno 2022, è subordinata all'approvazione del DDL n. 2448/2021 che dispone la proroga dello stato d'emergenza e autorizza la gestione commissariale e le relative spese di personale, anche in convenzione, fino al 31/12/2022;

Ritenuto di prorogare senza soluzione di continuità il rapporto di lavoro con contratto a tempo determinato del Dirigente arch. Davide Tumiati sino al 31/12/2022, salvo approvazione del disegno di legge della legge "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024", iscritto al Senato della Repubblica con numero D.D.L. n. 2448/2021, all'art. 149, comma 3;

Precisato che preliminarmente alla sottoscrizione del contratto dovrà essere presentata la dichiarazione relativa

all'insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.lgs. 39/2013 acquisita agli atti della Struttura del Commissario che verrà pubblicata sul sito dell'Amministrazione;

Preso atto che presso la Banca d'Italia, Tesoreria Provinciale dello Stato, Sezione di Bologna, è stata aperta la contabilità speciale n. 5699, come previsto dall'art. 2 comma 6 Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n. 122;

Dato atto che le spese derivanti dal presente atto saranno ricomprese nel Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di Regione, istituito con l'art. 2 del D.L. n. 74/2012 come convertito in legge e ss.mm.ii.;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono integralmente richiamate:

- 1) di prorogare alle medesime condizioni economiche e giuridiche il rapporto di lavoro con contratto a tempo determinato presso la struttura commissariale art. 1 D.L. 74/2012 nella qualifica dirigenziale, dell'architetto Davide Tumiati, dal'1.01.2022 al 31.12.2022;
- 2) di subordinare la proroga del contratto di cui al punto 1) all'approvazione del disegno di legge "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024", iscritto al Senato della Repubblica con numero D.D.L. n. 2448/2021, che all'art. 149, comma 3 dispone la proroga dello stato d'emergenza e autorizza la gestione commissariale e le relative spese di personale, anche in convenzione, fino al 31/12/2022;
- 3) di dare atto che:
 - anteriormente alla sottoscrizione del contratto, l'arch. Davide Tumiati dovrà presentare la dichiarazione relativa all'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, secondo le previsioni del D.lgs. n. 39/2013;
 - la proroga dell'architetto Davide Tumiati sarà a cura del Servizio Sviluppo delle Risorse Umane, Organizzazione e Comunicazione di Servizio, mentre la sottoscrizione del

contratto sarà a cura del Commissario Delegato art. 1 D.L. 74/2012;

- 4) di dare atto inoltre che la copertura finanziaria per l'anno 2022, è subordinata all'approvazione del DDL n. 2448/2021 che dispone la proroga dello stato d'emergenza e autorizza la gestione commissariale e le relative spese di personale, anche in convenzione, fino al 31/12/2022;
- 5) di stabilire che per gli aspetti operativi riguardanti la gestione ed amministrazione del proprio personale si farà riferimento a quanto previsto nella convenzione di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 1039 del 26/06/2021 e sottoscritta in data 26/08/2021 nonché della propria ordinanza n. 21 del 26/08/2021 e successiva proroga.

Bologna,

Stefano Bonaccini
firmato digitalmente

PROROGA CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO DETERMINATO

Con la presente privata scrittura, sottoscritta dalle parti con firma digitale, fra:

- il Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini in qualità di Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012 convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012;
- e l'Arch. Davide Tumiati, nato a _____ il _____, residente a _____ in via _____;

PREMESSO

- che in esecuzione del Decreto del Commissario Delegato n. 168 del 08/02/2021, tra le parti sopracitate, in data _____, è stato stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato per le funzioni di Dirigente con durata dal _____ al 31/12/2021;
- che con Decreto del Commissario Delegato n. _____ del _____ è stata disposta la proroga, a parità di condizioni giuridiche ed economiche, del rapporto di lavoro con contratto a tempo determinato con l'Arch. Davide Tumiati, stabilendo quale termine di scadenza il giorno 31/12/2022;

si conviene e stipula quanto segue

- il contratto di lavoro stipulato tra le parti in data _____ è prorogato con decorrenza 01/01/2022 e scadenza al 31/12/2022 incluso, ad invarianza di condizioni giuridiche ed economiche;
- le parti rinviando per ogni aspetto contrattuale alle condizioni contenute nel richiamato contratto originario.

Il Commissario Delegato

Stefano Bonaccini

Il Dirigente

Davide Tumiati

Letto, approvato e sottoscritto in Bologna.